

**Abstract.** *Il Tribunale di Perugia, nel caso in esame, richiama la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione del 19 dicembre 2007, n. 26724 che in tema di intermediazione finanziaria ha statuito che “la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del ‘contratto quadro’; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto ‘contratto quadro’ o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”. In ragione di ciò, il Tribunale di Perugia ravvisa che la violazione dei doveri di informazione al cliente e di effettuare operazioni inadeguate al profilo patrimoniale dello stesso non dà luogo alla nullità del contratto di intermediazione per violazione di norme imperative, in quanto nel caso di specie, la violazione concerne, non norme riguardanti la validità del contratto, ma riferite al comportamento delle parti, la cui violazione è fonte di responsabilità e non di nullità del contratto. Alla luce di ciò, il Giudice rileva che la domanda attorea non appare fondata, in quanto gli acquisti dei titoli argentini sono avvenuti prima del declassamento da parte delle agenzie di rating, avvenuto nel 2001, quindi nessuna omissione può essere addebitata alla banca dato che, al momento della stipula, non sussisteva un particolare livello di rischio. Il Tribunale rigetta anche la domanda attorea in ordine all’annullabilità del contratto per errore, in quanto all’epoca dell’acquisto dei titoli la banca non poteva avere alcuna conoscenza del rischio che si è verificato anni dopo, non potendo, di conseguenza, indurre in errore i clienti, ravvisando, oltretutto, che la giurisprudenza ha escluso il rimedio dell’annullabilità dei contratti di acquisto dei bond per errore, in quanto l’errore dedotto da parte attrice non sarebbe in ogni caso idoneo a soddisfare il requisito dell’essenzialità previsto dagli artt. 1428 e 1429 c.c. in quanto “la convenienza dell’investimento” non insisterebbe in alcun modo né sull’oggetto del contratto, né integrerebbe una qualità determinante dei titoli acquistati.*

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale di Perugia - sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa M. D.R. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.(...) R. G. dell’anno 2010

**tra**

Z.B. (C.F. ...) T.F.(C.F....) T.M. (C.F....) – T.D. (C.F....) tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti D.B. ed A.L. ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Perugia, Via (...), n. (...) giusta delega a margine dell'atto di citazione;

- attori -

**contro**

BANCA DI C.C. Di S. E B. S.C.AR.L. (P.I. ...) in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore con sede in (...), in P.le (...) n. (...), elettivamente domiciliata in Perugia in (...), n. (...) presso lo studio dell'Avv. S.M. che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. G.B. per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuta -

avente ad oggetto: Intermediazione Finanziaria- Contratti di Borsa

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 4.11.2014, per gli attori il difensore in sostituzione dell'avv. B. conclude come da conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi; per la convenuta il difensore in sostituzione degli avv.ti M. e B. conclude come da conclusioni già rassegnate.

### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 26 maggio 2010 Z.B., T.F., T.M., T.D. concepivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia la Banca di C.C. di S. e B. S.C.AR.L. deducendo di avere avuto rapporti con la predetta Banca. Esponevano in particolare che, avendo un po' di risparmi, avevano deciso di investirli affidandosi ai consigli della propria banca e che dunque a T.M. e Z.B. marito e moglie, la banca aveva proposto ed aveva fatto effettuare l'acquisto di titoli dello Stato argentino; che detti acquisti erano stati effettuati per un importo complessivo di euro 110.781,00 nominali cosicché al 31/12/2000 le obbligazioni argentine costituivano la quasi totalità dei titoli posseduti dagli attori; che al momento dell'acquisto gli attori non avevano sottoscritto con la convenuta alcun tipo di contratto quadro e che non era mai stato consegnato il documento generale sui rischi, né era mai stato rilevato il loro profilo di rischio, la loro consistenza patrimoniale ed i loro obiettivi di investimento; in particolare non erano stati avvisati che, acquistando i titoli dello Stato argentino, il rischio era quello di perdere tutto il capitale investito,

cosa che effettivamente si era verificata a causa della crisi finanziaria scoppiata in Argentina tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002 che aveva portato l'Argentina al totale crack finanziario ed i cui campanelli di allarme vi erano stati già a partire dal 1998, tanto che nel 1999 e poi ancora nel 2000 la Banca d'Italia aveva informato il sistema bancario italiano che i titoli argentini erano da considerarsi a rischio; lamentava dunque che le banche, che per professione si muovono nel settore della finanza e del credito, avendo un bagaglio di conoscenze assolutamente maggiore e capacità più raffinate rispetto al comune uomo della strada e strumenti molto più penetranti che consentono di effettuare valutazioni che normalmente sfuggono a chi non sia altamente qualificato in materia, non potevano avere sottovalutato tale allarmante quadro finanziario e le valutazioni di rating, vero e proprio marchio di qualità che giudica la capacità di chi emette obbligazioni, di onorare gli impegni presi con i sottoscrittori, valutazioni effettuate da agenzie internazionali di cui le più famose ed accreditate sono le americane Standard and Poor's e Moody's e la francese Fitch; tanto dunque premesso, parte attrice lamentava come la banca avesse posto in essere l'acquisto dei titoli argentini senza che vi fosse stato un valido contratto di negoziazione tra le parti e ciò in violazione dell'art. 23 TUF che espressamente prevede che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato ai clienti; che l'acquisto dei titoli argentini era invece stato portato a termine senza che tra le parti vi fosse stato alcun contratto quadro in forma scritta, valido e sottoscritto dalle parti a norma dell'art. 23 d.lg. n. 58/98 con la conseguente nullità del contratto stesso e nullità/invalidità/illegittimità/inesistenza delle operazioni di acquisto dei titoli argentini per cui è causa; che gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di comportarsi secondo le regole di correttezza *ex art.* 1175 c.c. sia di adempiere l'obbligazione con la diligenza richiesta e relativa alla particolare natura dell'attività esercitata *ex art.* 1176, comma 2, c.c. condotta che nel caso di specie non era stata posta in essere, essendo stati violati i predetti obblighi con colpa grave o dolo dell'intermediario finanziario, con conseguente nullità, annullabilità o invalidità del contratto e/o risoluzione dello stesso per grave inadempimento con la diretta responsabilità dell'istituto relativamente alle perdite subite dagli attori; deducevano anche che la banca con il suo comportamento aveva indotto essi attori in errore non avendo fornito ai propri clienti le informazioni di cui era in possesso o comunque avendo fornito informazioni false o non corrette e così dovendosi ritenere l'annullabilità del contratto *ex art.* 1428 c.c.; deducevano ancora la violazione delle norme di cui all'art. 21 d.lg. n. 58/98 che prescrive la diligenza nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori da parte dei soggetti abilitati secondo la diligenza da intendersi del "buon professionista" e degli artt. 28 e 29 che prescrivono doveri di informativa dettagliata sul tipo di investimento e d'altra parte l'acquisizione di informazioni sulle caratteristiche soggettive e sulla propensione al rischio del cliente, articoli questi del Regolamento attuativo Consob n. 11522/98 oltre che delle prescrizioni della l. n. 154/1992 (norme per la trasparenza nei servizi bancari e finanziari, anche Direttiva Consiglio n. 89/646 CEE

del 15 dicembre 1989) circa gli obblighi di trasparenza, di comunicazione e d'informazione al cliente; invocava l'art. 23 TUF al fine dell'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta, incombente sull'operatore finanziario appunto; in ogni caso deduceva come la banca non avrebbe dovuto porre in essere le operazioni in questione palesemente inadeguate per oggetto, tipologia e dimensione, avendo esposto l'investitore ad un rischio irrazionale come sancito da diverse pronunce giurisprudenziali. Citavano pertanto la Banca C.C. di S. dinanzi a questo Tribunale per sentire accertare e dichiarare la nullità del contratto intercorso tra le parti e non avente forma scritta *ex art. 23 TUF* e la nullità, invalidità, illegittimità, inesistenza delle operazioni di acquisto dei titoli argentini per cui è causa; in via alternativa accertare comunque la illegittimità e o la responsabilità del comportamento e o l'inadempimento della banca convenuta nella conclusione delle operazioni per cui è causa e di conseguenza dichiarare la risoluzione del contratto, e o dei singoli ordini di acquisto delle obbligazioni argentine per grave inadempimento della banca condannando la stessa alla restituzione della somma di euro 110.781,00 oltre rivalutazione ed interessi e oltre alle somme che gli attori avrebbero dovuto percepire se fosse stata loro corrisposta la cedola dei titoli a rendimento fisso alle scadenze previste; in ogni caso condannare la convenuta a corrispondere in favore di essi attori la somma di euro 110.781,00 oltre rivalutazione ed interessi e oltre alle somme di cui alle cedole predette o comunque alla somma maggiore o minore che sarebbe risultata giusta ed equa. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Banca C. C. di S. e B. Scarl contestando la domanda avversaria e chiedendone il rigetto in quanto infondata. Deduceva in particolare come la pretesa violazione di norme comportamentali da parte della Banca non fosse causa di nullità, ma al più di responsabilità contrattuale, mentre la pretesa nullità delle singole operazioni per mancanza del contratto quadro non corrispondeva al vero, avendo gli attori sottoscritto con la banca un contratto di negoziazione, sottoscrizione, collocamento e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari e l'annessa "lettera di condizioni per l'apertura di un deposito titoli e relativo benessere" (all. 1); eccepiva poi preliminarmente l'avvenuto decorso del termine di prescrizione decennale per l'azione di responsabilità contrattuale in relazione a tre dei quattro acquisti in contestazione ed in particolare all'acquisto effettuato in data 16 luglio 1997 di obbligazioni argentine valore nominale pari ad euro 15.493,70; all'acquisto effettuato in data 21 gennaio 1998 di obbligazioni argentine valore nominale euro 38.734,27; all'acquisto effettuato in data 3 marzo 1998 di obbligazioni argentine valore nominale euro 25.564,59 e così per euro 79.792,56 su euro 101.781,00; eccepiva anche la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per la responsabilità extracontrattuale e/o precontrattuale per tutti gli acquisti, non risultando atti interruttivi del termine prescrizione quinquennale o decennale in relazione ai titoli in contestazione; eccepiva ancora la decadenza di parte attrice dall'azione, atteso che alla luce delle norme previste nel contratto, la documentazione si doveva intendere tacitamente approvata dal cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che doveva essere trasmesso alla Cassa entro 45

giorni dalla data di spedizione della documentazione (all. 1), laddove nel caso di specie gli attori avevano proceduto alla contestazione dell'operazione ben oltre il termine di quarantacinque giorni contrattualmente previsto per la contestazione medesima, avendo sollevato i rilievi sulle operazioni, che hanno poi dato origine alla controversia *de qua*, solo con la missiva del gennaio 2010 a fronte di operazioni risalenti a 12-13 anni prima, operazioni di cui gli attori avevano contezza, per averle eseguite personalmente allo sportello ed anche attraverso gli estratti conto ricevuti e per avere anche incassato somme a titolo di cedole per circa euro 20.590,00. Nel merito contestava comunque quanto sostenuto da parte attrice in relazione alla lamentata violazione da parte della banca della normativa prevista in materia sotto i profili dell'assenza di documentazione contrattuale, di mancata segnalazione della inadeguatezza dell'operazione, di assenza dell'informativa di legge e di operazione in conflitto di interessi, atteso che, sotto il primo profilo, era risultata provata l'esistenza del contratto di negoziazione dei titoli ed annesso deposito firmato dagli attori e della esistenza degli ordini di acquisto ed avendo anche la banca provveduto ad inviare le contabili attestanti l'esecuzione delle operazioni e degli estratti conto ad ulteriore riprova della correttezza dell'operato della banca stessa; sotto il secondo e terzo profilo deduceva come comportamenti posti in essere dall'intermediario devono essere sempre valutati in relazione alle circostanze concrete di attuazione del rapporto, considerando che il contratto *de quo* non rientra nell'ambito delle gestioni di portafogli caratterizzato da discrezionalità del gestore in ordine alle scelte di investimento da effettuare, bensì affida all'intermediario il compito di eseguire ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari di volta in volta impartiti dal cliente e che comunque i contratti risalivano agli anni 1997 - 1998 e l'ultimo al 2000 allorquando, anche secondo una giurisprudenza costante, non era ipotizzabile da alcuno, né al livello internazionale, né al livello nazionale, la conoscenza del default che ha investito l'Argentina soltanto alla fine del 2001, giurisprudenza che appunto pone lo spartiacque per l'accertamento della responsabilità della Banca nello stesso anno 2001; non evidenziando, all'epoca dell'acquisto, i titoli in questione affatto un elevato profilo di rischio e le valutazioni delle società di rating all'epoca degli ordini per cui è causa esprimendo un giudizio di assoluta solvibilità dei *tango bond*, giudizio divenuto negativo solo a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 e del relativo crollo dei mercati finanziari; contestava dunque la circostanza che gli attori sarebbero stati indotti dalla banca all'acquisto di titoli particolarmente speculativi a fronte di una scarsa propensione ad investimenti rischiosi, considerando invece che, resi edotti dalla banca sulla base delle informazioni disponibili riferite al preciso momento storico, dopo un primo investimento redditizio nel luglio 1997 per euro 25.564,59 che aveva fruttato ben 7.388,63 a titolo di cedole, gli stessi avevano acquistato una seconda tranche di "*tango bond*" una terza ed una quarta tranche di titoli, maturando anche per queste cedole, sia pure in percentuale minore, manifestando dunque una notevole propensione ad investimenti rischiosi. Anche deducevano l'infondatezza dell'affermazione secondo cui la Banca avrebbe agito in conflitto di interessi, atteso che anche alla stregua di copiosa

giurisprudenza sul punto, la circostanza che la banca abbia operato in contropartita diretta di per sé sola non può integrare la fattispecie della negoziazione in conflitto di interessi. Sul *quantum* del danno lamentato dagli attori, ne deduceva parimenti la insussistenza, avendo gli stessi aderito in data 27/5/2010 all'offerta pubblica di scambio con titoli di nuova emissione della Repubblica argentina (all. 5) e sulla scorta di tale adesione la banca aveva formulato agli attori una proposta transattiva che avrebbe consentito agli stessi, senza riconoscimenti di responsabilità o debito, il recupero di una somma pari a circa il 75% 80% del valore nominale originariamente investito, offerta che gli attori avevano rifiutato, ponendo così in essere un comportamento ai sensi dell'art. 1227 c.c. tale da non avere evitato o comunque diminuito il danno. Sull'onere probatorio *ex art. 23 TUF* che graverebbe sulla banca circa la diligenza avuta, deduceva comunque come la norma non introduceva alcuna inversione dell'onere probatorio di precisa allegazione dei fatti costitutivi della domanda che rimane a carico di chi agisce in giudizio, mentre nessuna prova era stata fornita dagli attori in ordine alla circostanza che la banca li avrebbe indotti all'acquisto dei titoli, anzi era stata fornita dalla banca la prova del contrario. Chiedeva, pertanto, preliminarmente accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità dedotta, nel merito rigettarsi l'azione di nullità per asserita mancanza del contratto quadro o per violazione delle norme comportamentali da parte della banca; sempre in via preliminare accertarsi la decadenza dell'azione per tardività delle contestazioni; nel merito respingere integralmente tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, chiedeva in via riconvenzionale condannarsi gli attori alla restituzione eventualmente in compensazione delle somme incassate a titolo di cedole in relazione alle obbligazioni argentine per complessivi euro 20.590,00 circa con riferimento a tutti gli acquisti in contestazione, ovvero per complessivi euro 3.675,00 con riferimento all'acquisto di luglio 2000 nell'ipotesi di accoglimento dell'eccepita prescrizione maturata in relazione ai tre precedenti acquisti in contestazione, con vittoria di spese.

Depositata le memorie *ex art. 183 c.p.c.* la causa veniva istruita documentalmente, all'esito veniva fissata l'udienza del 4/11/2014 di precisazione delle conclusioni, nella quale il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Gli attori hanno proposto la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto "quadro" e delle operazioni di acquisto di titoli argentini per un importo complessivo di euro 110.781,00 oltre rivalutazione ed interessi; essi hanno altresì proposto la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento della banca sotto il profilo della carenza delle prescritte

informative sulla rischiosità degli investimenti finanziari in questione. Preliminarmente la Banca convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale delle domande attoree. A tale proposito si deve tuttavia rilevare che il fatto di inadempimento generatore del danno non possa essersi manifestato se non con il *default* della Repubblica Argentina del 24 dicembre 2001 e l'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contratte, da tale solo evento, determinandosi la stessa esistenza della perdita economica posta a base dell'azione ed il set di informazioni necessarie agli attori per poterla riferire all'inadempimento (informativo) dell'intermediario (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza n. 5504 del 05/04/2012). L'eccezione è pertanto rigettata. D'altra parte anche l'eccezione di decadenza deve rigettarsi in quanto la mancata contestazione dei documenti non impedisce comunque l'esercizio dell'azione di nullità o di risoluzione per inadempimento. Appare inoltre inconferente l'eccezione proposta dalla banca convenuta in ordine alla inammissibilità della domanda degli attori in ragione della loro adesione all' OPS del 2005, in quanto come osservato dalla prevalente giurisprudenza di merito "L'adesione all'OPS della Repubblica Argentina è efficace solo nei confronti della Repubblica medesima, del *trustee* o del *fiscal agent* e non ha in alcun modo ad oggetto le azioni contrattuali od extracontrattuali dell'investitore nei confronti dell'intermediario, azioni che non si fondano su diritti di credito incorporati negli strumenti finanziari ma sul contratto di negoziazione stipulato con l'intermediario e sulla condotta dallo stesso tenuta nello svolgimento della sua attività" (Tribunale Milano 26 aprile 2007; Tribunale Mantova 15 novembre 2007; Tribunale Torre Annunziata 22 novembre 2006). Per quanto concerne la domanda di nullità proposta dagli attori si deve in primo luogo rilevare come tra le parti sia intercorso un valido ed efficace contratto quadro avente ad oggetto la (futura) negoziazione di titoli (doc. 1 fascicolo convenuta). A dirimere la questione in merito alle conseguenze da trarre nel caso in cui risultino violati i doveri d'informativa e di regolare esecuzione delle operazioni posti a carico degli intermediari in esecuzione del contratto quadro, sono intervenute le Sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza n. 26724 del 19.12.2007 hanno statuito come "In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. 'nullità virtuale'), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della l. n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d. 'contratto quadro', il quale, per taluni aspetti, può

essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso". Pertanto la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni inadeguate al profilo patrimoniale di questi non danno luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative. Dette violazioni se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro, danno luogo a responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento (o inesatto adempimento), con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto stesso, oltre agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema d'inadempimento contrattuale. In ragione di ciò la domanda attorea non appare fondata in quanto gli acquisti dei titoli argentini sono avvenuti in data 16.7.1997, 21.1.1998, 3.3.1998 e 28.7.2000 (doc. 2 fascicolo convenuta) e quindi nessuna omissione può essere addebitata alla banca quando i titoli risultano acquistati prima del declassamento da parte dell'agenzia di *rating*; questo perché, al momento della stipula, non sussisteva un particolare livello di rischio (S.C. 330/2013). In particolare la prevalente giurisprudenza di merito ha individuato nel marzo 2001 una data che funge, per così dire da spartiacque, quando le principali agenzie di rating declassarono i titoli in questione dalla categoria "BB", che corrisponde alla classe migliore della categoria speculativa, alla categoria "B+", declassamento, quest'ultimo, che era stato preceduto solo da un primo peggioramento registrato dalla sola agenzia Moody's, che li aveva declassati nella categoria "BB" (ovverosia dalla prima alla seconda categoria dei titoli speculativi), nell'ottobre 1999. Si deve inoltre rilevare come sia emerso dalla documentazione prodotta dalla banca convenuta che gli attori non erano investitori del tutto sprovveduti avendo in precedenza acquistato titoli obbligazionari fortemente speculativi e quindi rischiosi (doc. 3). In tal senso le argomentazioni sviluppate da parte convenuta appaiono del tutto condivisibili.

Anche l'annullabilità per errore non può ritenersi sussistente atteso che per quanto sopra detto la banca all'epoca degli acquisti dei titoli non aveva alcuna conoscenza del rischio che poi si è verificato anni dopo e dunque non poteva indurre in errore i clienti che come si è anche detto non potevano ritenersi soggetti sprovveduti nella materia avendo già fatto altre operazioni di investimento.



D'altra parte la giurisprudenza ha escluso il rimedio dell'annullabilità dei contratti di acquisto dei *bond* per errore in quanto l'errore dedotto da parte attrice non sarebbe in ogni caso idoneo a soddisfare il requisito dell'essenzialità previsto dagli artt. 1428 e 1429 c.c. in quanto la "convenienza dell'investimento" non insisterebbe in alcun modo né sull'oggetto del contratto, né integrerebbe una qualità determinante dei titoli acquistati. La domanda di risoluzione e di annullamento pertanto deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Z.B., T.F., T.M., T.D. nei confronti della Banca di C.C. di S. e B. SCARL, così provvede :

- a) rigetta la domanda;
- b) condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio in favore della Banca di C.C. di S. e B. SCARL che liquida in complessivi euro 7.800,00 oltre spese generali IVA e CAP come per legge.

Perugia, 27 giugno 2015

Il Giudice